

to, che trovano i Ladri degli effetti rubati, e dall' odioso acquisto delle robbe furate si riconosce derivare il più pernicioso fomento a' delitti di tal sorta: quindi per arrestare il corso di essi è necessario che si prendano forti deliberazioni anco contro coloro, che senza riguardi facendo a vili prezzi comprede di ogni genere tengono loro mano.

Perciò inerendo alle non derogate Leggi dell' ex-Veneto Governo 7. Luglio 1232., 25. Novembre 1544., ed 11. Marzo 1730. si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che oltre a' gravi castighi, a' quali saranno condannati que' scellerati, che per mantenersi nell' ozio, e ne' vizj si abbandonano all' obbrobrioso Mestiere del Ladro, verranno infisse pesanti multe pecuniarie non solo, ma ancora pene corporali a tenor della trasgressione, a quelle persone di qualsisia grado, e condizione, che acquistassero, o ricevessero in custodia effetti, o generi di qualunque sorte da ignoti, o conosciuti di cattivo costume, e concetto.

S' ingiunge poi a cadaun Regio Giudice de' Distretti, e Giusdicente della Provincia di procedere contro tali dolo-si Compratori con tutto il rigor delle Leggi.

Ed il presente sarà pubblicato in questa
Cit.